

## REGOLAMENTO (CE) N. 174/2002 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2002

**che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato III, articolo 6, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 novembre 2001 il Consiglio ha adottato la decisione PTOM. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'allegato III, il cumulo di origine è ammesso nell'ambito di un volume globale annuo di 160 000 tonnellate, espresse in equivalente riso semigreggio, che comprende il contingente tariffario di riso originario degli Stati ACP previsto nell'accordo di Cotonou. I titoli d'importazione sono rilasciati inizialmente agli PTOM ogni anno per un quantitativo di 35 000 tonnellate e, nell'ambito di tale volume, sono rilasciati agli PTOM meno sviluppati titoli d'importazione per un volume di 10 000 tonnellate.
- (2) Per la gestione di questo regime di cumulo, il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2371/1999 <sup>(4)</sup>, ha definito le modalità applicabili all'importazione di riso di origine ACP e PTOM.
- (3) Occorre precisare, alla luce dell'esperienza acquisita, le modalità di calcolo dei dazi all'importazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1706/98.
- (4) Allo scopo di garantire una gestione equilibrata del mercato, il rilascio dei titoli d'importazione deve essere scaglionato in diversi periodi nel corso dell'anno. I titoli non utilizzati dagli PTOM meno sviluppati devono essere messi a disposizione delle Antille olandesi e di Aruba, ferma restando la possibilità di riporto tra i vari lotti nel corso dell'anno.
- (5) Per tali prodotti occorre istituire un regime di licenze e fissare le relative modalità di rilascio per consentire lo svolgimento dei controlli necessari all'importazione dei quantitativi previsti nella suddetta decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU L 351 del 16.12.1997, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU L 328 del 22.12.1999, pag. 39.

(6) Per il riso originario dei PTOM occorre applicare un periodo di validità dei titoli d'importazione fino alla fine dell'anno di rilascio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2603/97 è modificato come segue:

- 1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

## «Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'allegato III, della decisione 2001/822/CE del Consiglio (\*).

(\*) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.»

- 2) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

## «Articolo 4

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio (\*), gli importi dei dazi doganali sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione (\*\*), recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio (\*\*\*) per quanto riguarda i dazi all'importazione del settore del riso.

(\*) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

(\*\*) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

(\*\*\*) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.»

- 3) alla fine dell'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95 (\*) e in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (\*\*), i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato nonché per le rotture di riso, sono validi dal giorno del rilascio effettivo alla fine del terzo mese successivo. Tuttavia, la validità non può protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

(\*) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(\*\*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»